

Roma, 13 novembre 2015
Prot. n. 95/15

Trasmissione via e-mail:
servizio.ram.regolamentazioneI@bancaditalia.it

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione
e Analisi Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione I
Via Milano, 53
00184 ROMA

Oggetto: Documento di consultazione in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa – richiesta di estensione del termine per la formulazione di osservazioni al Direttorio.

L'Assoreti desidera esprimere innanzitutto il proprio apprezzamento per i contenuti del Documento di consultazione, ispirati ad esigenze di non agevole adeguamento vuoi alle novità contenute nella direttiva 2013/36/UE, vuoi anche all'avvio del "Meccanismo di Vigilanza Unico".

Nel concreto, si ha interesse a sollevare l'attenzione su un solo aspetto trattato nel Documento di consultazione, concernente l'introduzione del contraddittorio nella fase successiva alla formulazione al Direttorio della proposta di irrogazione della sanzione.

In particolare, si desidera rappresentare il diverso termine di quindici giorni previsto nel Documento di consultazione per la proposizione al Direttorio di sintetiche osservazioni scritte in ordine alla proposta di sanzione rispetto al più ampio termine di trenta giorni previsto invece nell'articolo 8 della Delibera Consob n. 18750/2013 (e successive modifiche) per la presentazione alla Commissione di controdeduzioni in replica alla proposta formulata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative.

Stante la sostanziale analogia dei procedimenti sanzionatori instaurati dinanzi alla Banca d'Italia e alla Consob, e tenuto altresì conto del fatto che i destinatari di tali procedimenti sono rappresentati dalle medesime categorie di soggetti, se non addirittura dai medesimi soggetti, passibili infatti dell'applicazione di sanzioni dall'una e dall'altra Autorità, si richiede di valutare la possibilità di estendere da quindici a trenta giorni il termine per la formulazione delle osservazioni al Direttorio,



così da assicurare l'uniformità delle procedure poste a garanzia del diritto di difesa degli interessati.

Un termine più ampio trova del resto giustificazione nel fatto che le osservazioni da formulare al Direttorio vertono su aspetti diversi da quelli già considerati nella fase istruttoria e incidenti, invero, su interessi rilevanti della persona, in quanto possono attenersi al tipo e alla misura della sanzione proposta, alla possibilità di sostituire la sanzione pecuniaria con l'ordine di rimozione e alla valutazione dei presupposti per la pubblicazione anonima o differita del provvedimento sanzionatorio.

Con l'auspicio che la tematica sopra esposta possa essere considerata meritevole di positiva considerazione, si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.


Marco Tofanelli